

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:

Rosa Pasculli Presidente

Antonio Ruffino Giudice

Valentina D'Aprile Giudice rel.

sentite le parti ed esaminati gli atti di causa;
sciolta la riserva di cui al verbale di udienza del 2/10/2015;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. /2015 r.g. promosso

da

BANC s.p.a., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. , in virtù di mandato in calce all'istanza di reclamo;

-reclamante-

contro

DITTA INDIVIDUALE DI [], in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dall'Avv. in virtù di mandato a margine della memoria difensiva;

-reclamata-

Conclusioni come da verbale d'udienza del 2/10/2015.

MOTIVI

I.- Il Banc ha proposto reclamo avverso l'ordinanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare (intrapresa in forza di due contratti di mutuo fondiario del 22/7/2004 e del 23/11/2006) disposta dal GE del Tribunale di Bari in data

1°/9/2015, sulla scorta della illegittima intimazione del pagamento dell'importo precettato il 28/11/2014 (a titolo di rate scadute ed insolute al 30/6/2014, per complessivi €87.149,97) e di quello sotteso al successivo atto di intervento *in executivis* del 29/7/2015 (a titolo di capitale residuo pari all'importo di €252.613,67 oltre interessi di mora non quantificati), a fronte della ritenuta illiceità della pattuizione di interessi usurari moratori e, dunque, della non esigibilità del complessivo credito azionato.

L'istituto di credito ha dedotto quale motivo di reclamo, in primo luogo, la circostanza che la stessa ditta individuale " " di , nel proprio atto di opposizione, avrebbe ammesso di essere debitrice dell'ammontare di €147.534,66, di cui €25.236,02 per il mutuo del 22/7/2004 ed €122.298,64 in relazione al mutuo del 23/11/2006; in secondo luogo, la non usurarietà dei tassi sia corrispettivi che di mora, anche considerando il costo della commissione di estinzione anticipata pari al 2%, peraltro costo meramente eventuale; in terzo luogo, l'espressa pattuizione della clausola di salvaguardia idonea ad escludere a monte l'asserita usurarietà dei tassi di interesse.

I.2.- Si è costituita l'impresa opponente, la quale ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del reclamo per omessa indicazione specifica dei motivi di gravame avverso il provvedimento di prime cure e per l'assenza di circostanze nuove sopravvenute; insistendo, nel merito, per la conferma della decisione del GE, persistendo i gravi motivi della concessa sospensione in ragione della usurarietà dei tassi di remunerazione del capitale mutuato, tenuto conto di tutti costi "a qualunque titolo" concretamente previsti contrattualmente (memoria di costituzione del 1°/10/2015).

I.3. - All'udienza del 2/10/2015 il Collegio si è riservato per la decisione.

II.- Secondo il principio della ragione più liquida, valorizzato in maniera sempre più incisiva dalla Suprema Corte nell'ambito del potenziamento degli strumenti deflattivi del contenzioso, l'infondatezza nel merito del reclamo consente di superare il vaglio delle preliminari eccezioni di inammissibilità dello stesso.

Preliminarmente si deve dare atto che il Collegio reputa condivisibile l'interpretazione dell'art. 1815, co. II, c.c. più fedele alla finalità sanzionatoria dello statuto normativo antiusura, in forza del quale la pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia determina la gratuità integrale del mutuo. Sicché non solo non sono dovuti interessi moratori, ma neppure gli interessi corrispettivi maturati in relazione alla fase fisiologica del rapporto di finanziamento e fino all'inadempimento del mutuatario determinante la decadenza dal beneficio del termine.

Inoltre, si ritiene di dover considerare nella valutazione complessiva del tasso di interesse convenzionale (sia esso corrispettivo che moratorio) non solo la relativa misura percentuale espressa in contratto, bensì anche tutti gli altri costi previsti nel complessivo assetto regolativo del rapporto obbligatorio, sia quelli certi che quelli eventuali, quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo, senza operare alcuna sommatoria a quelli corrispettivi) e la commissione di estinzione anticipata. Ciò, anzitutto, in conformità

all'art. 1 della l. n. 24/2001, previsione normativa che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. II, c.c., qualifica in termini di usurarietà *"gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*. Dunque, le principali disposizioni normative che affrontano la questione del limite di legalità in ambito di interessi applicati al credito, parlano esplicitamente di interessi in senso stretto e di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese effettivamente applicate, senza effettuare alcuna distinzione. In secondo luogo, considerando che detta soluzione è stata, altresì, avallata, in tempi recenti, per effetto del noto arresto interpretativo della Suprema Corte evidenziato nella sentenza n. 350/2013, a mente del quale *"ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori"*.

Pertanto, devono essere computati nel costo del mutuo, come determinato al momento della stipula del contratto, gli interessi corrispettivi, gli interessi moratori (ovvero le sole maggiorazioni allorché vengano determinati aggiungendo un aumento percentuale al valore degli interessi corrispettivi), le polizze di assicurazione connesse al mutuo, i costi dell'istruttoria, la commissione per estinzione anticipata. Con riguardo a quest'ultima, deve poi osservarsi che, sebbene sia determinata in misura percentuale sul capitale residuo, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso globale di remunerazione della somma mutuata, il calcolo deve essere operato con riferimento al capitale concesso a mutuo, dovendosi aver riguardato al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, e considerato che, in ipotesi, ben può accadere che l'estinzione anticipata venga richiesta a distanza di qualche giorno dalla conclusione del contratto (cfr., in proposito, Trib. Bari, sez. II, ordinanza del 12/12/2014).

Passando ad esaminare le clausole pattizie rilevanti nella fattispecie, va osservato come entrambi i contratti di mutuo contengano all'art. 5 la previsione di interessi moratori, determinati attraverso l'indicazione di una misura percentuale fissa, la quale viene sottoposta ad adeguamento trimestrale parametrato sostanzialmente al valore del tasso soglia (TEGM aumentato della metà e arrotondato allo 0,05 inferiore).

Orbene, la valutazione in termini di usurarietà appare *prima facie* agevole con riguardo al mutuo sottoscritto in data 23/11/2006, atteso che risultano pattuiti interessi di mora nella misura dell'8,50%, a fronte di un tasso soglia che, sulla scorta delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze prodotte dal reclamante, tanto in relazione all'epoca della convenzione che del successivo atto di quietanza del 25/9/2007, è da considerarsi compreso tra l'8,56% e l'8,86%.

È evidente che, avuto riguardo al momento della stipula del contratto, computando alla percentuale sopra definita anche soltanto il costo della commissione per estinzione anticipata del finanziamento si perviene alla quantificazione di un tasso

TRIBUNALE DI BARI

del 10,50%, senz'altro superiore al tasso soglia temporalmente applicabile ad operazioni di prestito analoghe.

A nulla vale rilevare, come suggerisce la difesa dell'istituto di credito, che la validità della pattuizione accessoria degli interessi sarebbe presidiata dall'esistenza della cd. clausola di salvaguardia della citata condizione negoziale sub art. 5.

In effetti, la determinazione del tasso di mora, a partire dal primo trimestre del 2007, attraverso il rinvio *per relationem* al tasso soglia, non esclude *tout court* l'operatività del disposto sanzionatorio di cui all'art. 1815, co. II, c.c., essendo evidente come il descritto meccanismo di autotutela negoziale sottragga dalla complessiva valutazione di usurarietà gli ulteriori costi dello specifico contratto diversi dalla maggiorazione operata sugli interessi convenzionali in caso di ritardato pagamento (tra cui la più volte menzionata commissione di anticipata estinzione).

Quanto al mutuo sottoscritto il 22/7/2004, la condizione contrattuale controversa, se, da un lato, richiama il tasso di mora vigente pari al 5,80%, dall'altro, lo modula diversamente a partire dal gennaio dell'anno successivo (essendo, peraltro, previsto in contratto il beneficio della rateizzazione solo a partire dal 31/3/2005) attraverso il descritto riferimento recettizio al tasso soglia trimestrale, senza considerazione alcuna dei costi aggiuntivi (commissione di estinzione anticipata, spese di istruttoria, di perizia, di assicurazione, ecc.), pure menzionati nell'atto di quietanza del 25/3/2005.

Appare, quindi, dubbia, sulla scorta delle previsioni contrattuali e in ragione del *fumus* cautelare che ispira la delibazione dell'odierna istanza di reclamo, che le parti abbiano pattuito un solo tasso di interesse moratorio non superiore alla soglia legale, posto che già dalla "stipulazione" (e, non per effetto, di usurarietà sopravvenuta) vengono prestabilite misure percentuali (ultra soglia) destinate ad operare in periodi temporali distinti.

Sicché pur dovendosi necessariamente rimettere l'esatta quantificazione del costo complessivo del mutuo all'approfondimento istruttorio tipico della fase di merito a cognizione piena, deve in questa sede esprimersi un sommario giudizio di non immediata esigibilità del credito azionato dall'istituto di credito. Ciò anche tenuto conto delle risultanze tecniche della consulenza di parte reclamata e dell'esistenza di prospetti contabili contrastanti relativamente alle rate già versate. La documentazione offerta dalla mutuataria, infatti, offre quantomeno una prospettazione di parte del rapporto credito-debito residuo (senz'altro da vagliare più adeguatamente in sede di merito) che riporta, con riguardo al primo mutuo, pagamenti per complessivi €304.763,98 effettuati fino alla rata in scadenza al 31/5/2013, a fronte di un ammontare ancora dovuto di circa €25.236,02, esigibile peraltro solo a decorrere dal 30/9/2015 (ossia, epoca successiva al precetto e all'intervento proposto *in executivis*); quanto al secondo mutuo, invece, versamenti complessivi, alla medesima data, pari ad €177.701,36, a fronte di un residuo ancora dovuto di €122.298,64, esigibile solo dalla rata successiva alla n. 97 con scadenza il 31/10/2016.

TRIBUNALE DI BARI

Rispetto a tale quadro probatorio, non si apprezza il *fumus* del diritto ad agire *in executivis* della reclamante anche in base alla sola sorte capitale, in quanto, se, per certi versi, la contestazione della decorrenza dei pagamenti indicata dalla mutuataria è stata compiuta allegando meri prospetti contabili interni, né risulta corroborata da una ricostruzione tecnica alternativa a quella della ditta " " , dall'altro anche il credito per capitale, alla luce di quanto sopra specificato, non appare immediatamente esigibile né lo era al momento dell'intimazione del precetto notificato il 28/11/2014 (peraltro, con esclusivo riguardo alle sole rate già scadute e rimaste insolute).

Le osservazioni che precedono convincono il Collegio – sia pure entro i limiti della sommaria valutazione (e cautelare) che connota la misura della sospensione dell'esecuzione - della legittimità del provvedimento reclamato in ragione della gravità dei motivi di contestazione del diritto ad agire *in executivis* in capo al _____ i s.p.a.

III. – Le spese processuali vanno regolate secondo soccombenza e poste a carico della reclamante.

Secondo i parametri medi professionali stabiliti con d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto del valore effettivo della controversia (pari ad €87.000,00, ossia al valore del precettato) e della media difficoltà delle questioni trattate, dello scaglione di riferimento (da €52.000,01 ad €260.000,00), i compensi possono essere liquidati in complessivi €3.575,00, con riguardo alla fase di studio, introduttiva e di trattazione, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria e, peraltro, essendosi le parti all'udienza del 2/10/2015 rimesse alle difese e alle argomentazioni già ampiamente svolte negli atti introduttivi del gravame.

IV.- Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato. L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n.228 (cd. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 il nuovo co. 1-*quater*, ha infatti previsto che: "*quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis*".

L'articolo in esame, riferendosi in termini ampi alle «*impugnazioni*», non può non trovare applicazione anche ai reclami cautelari. Del resto, proprio ai fini della disciplina del Contributo Unificato, tali mezzi sono considerati strumenti di impugnazione (v. Circ. Min. 31 luglio 2002, n. 5).

In queste ipotesi, continua la norma del co. 1-*quater* cit., "*il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso*".

TRIBUNALE DI BARI

Quanto al regime temporale della novella, le nuove disposizioni «*si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge*» (art. 1, co. 18, l. n.228/2012). Ne consegue che, stante la pubblicazione sulla G.U. 29 dicembre 2012 n. 302 e l'entrata in vigore alla data del 1° gennaio 2013, l'art. 13 comma 1-*quater* d.P.R. n.115/2002, è norma cogente per i procedimenti, come quello di opposizione in oggetto, iniziati successivamente al 31 gennaio 2013.

P.q.m.

il Tribunale, pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:


- 1) RIGETTA il reclamo e, per l'effetto, CONFERMA il provvedimento impugnato, adottato dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari in data 1°/9/2015 (n. 188/2015-1 r.g.e.imm.);
- 2) CONDANNA la parte reclamante alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla reclamata, che liquida in complessivi €3.575,00. oltre a rimborso spese forf., Iva e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. dichiaratasi distrattaria;
- 3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico del reclamante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il reclamo, a norma dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. n. 115/2002.

Si comunichi.

Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, addì 26/11/2014


Il Giudice est.

Valentina D'Aprile




Il Presidente

Rosa Pasculli



TRIBUNALE DI BARI
Dipartimento di Giustizia Civile
n. 02/12/15
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Autografo)



IL G.E.

letti gli atti di causa;
vista la documentazione allegata;

OSSERVA

La richiesta di sospensione dell'esecuzione è fondata e meritevole di accoglimento considerato che:

le clausole di determinazione degli interessi moratori contenute nei due contratti di mutuo posti a base della esecuzione in esame, alla stregua della giurisprudenza invocata dall'opponente e condivisa da questo Giudice, devono ritenersi nulle in quanto, considerando anche le spese e le commissioni per anticipata risoluzione dei contratti, gli interessi pattuiti superano il tasso-soglia;

conseguentemente non sono dovuti gli interessi ai sensi dell'art. 1815, II° co. c.p.c. e le somme ad oggi versate dall'opponente devono essere imputate soltanto a titolo di restituzione della sorte capitale e che lo stesso è tenuto, i ratei di mutuo futuri depurati degli interessi;

ulteriore conseguenza è che la Banca non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosene verificati i presupposti e che, dunque, il credito azionato dalla Banca opposta in via esecutiva non è esigibile.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

sospende la procedura esecutiva n° 15 R.G.E.;
condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese giudiziali che si liquidano

in € 4.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CAP;
assegna il termine di giorni sessanta dalla
comunicazione del presente provvedimento per l'inizio
del giudizio di merito.

Bari 24/8/15

Il G.E.

